



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Dario Casa	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 02.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il 16 luglio 2009 il cliente richiedeva all'intermediario lo storno dalla propria carta di credito della somma di € 580,00 relativa ad un acquisto effettuato dal medesimo in data 20 giugno 2009, oggetto di denuncia per vizi e vendita del c.d. "*aliud pro alio*" avverso l'esercente; dichiarava infatti che la somma contestata doveva essere addebitata all'esercizio commerciale responsabile della frode in suo danno. Il 22 luglio 2009 l'intermediario riaccreditava la somma contestata, per poi, solo due mesi dopo, riaddebitargliela.



Il cliente reiterava la richiesta di rimborso il 7 settembre 2009, e contestualmente richiedeva la disdetta della carta in questione, che veniva annullata il 21 settembre. Nel comunicare l'annullamento con nota del 30 ottobre 2009, la Banca precisava di non essere responsabile in alcun modo per le difformità ed i vizi relativi agli acquisti effettuati attraverso la carta di credito; pertanto per qualsiasi doglianza relativa all'acquisto il cliente avrebbe dovuto rivolgersi al titolare dell'esercizio commerciale in cui il medesimo era stato effettuato.

Agli inizi di febbraio 2010 il cliente apprendeva da un intermediario terzo che il proprio nominativo era stato segnalato alla Centrale di Allarme Interbancaria – Sezione Carte (con la causale “revoca per morosità”) e che, in conseguenza della segnalazione, era stata disposta nei suoi confronti la revoca dall'utilizzo della carta di credito. Inoltrava pertanto formale reclamo l'8 febbraio 2010, chiedendo alla banca segnalante l'immediata cancellazione del proprio nominativo dalla CAI e precisando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento, né la revoca dell'uso della carta di credito, presupposto indispensabile per procedere a tale iscrizione; ricordava che in data 7 settembre 2009 aveva operato la disdetta della propria carta di credito e che il 21 settembre la banca aveva provveduto ad annullarla, il che costituiva un'ipotesi di recesso da parte del cliente e non di revoca della carta da parte della banca; sottolineava inoltre di non aver mai prestato alcun consenso al trattamento dei propri dati personali, in modo da legittimarne la comunicazione a centrali rischi o a qualunque terzo. Concludeva quindi che non sussistevano i presupposti per una siffatta segnalazione e lamentava di essere stato contattato da una società di recupero crediti, in aperta violazione del d.lgs. 196/2003.

Il 12 febbraio 2010 l'intermediario rigettava la richiesta di attivarsi per la cancellazione dalla CAI.

Il cliente presentava ricorso a questo Collegio il 29 marzo 2010, chiedendo la cancellazione del proprio nominativo dalla CAI, a far data dal giorno di iscrizione (2 febbraio 2010), per errata segnalazione (con conseguente cancellazione “storica” della segnalazione stessa); avanzava inoltre richiesta di risarcimento danni da valutarsi in via equitativa, avendo comportato l'errata segnalazione



ripetute difficoltà di accesso al credito (nonostante la sua qualifica di dipendente bancario). Precisava che non sussistevano i presupposti di legge per la segnalazione, mancando: qualunque lettera di richiesta di pagamento da parte della Banca; la comunicazione di revoca della carta di credito (condizione necessaria per poter procedere alla segnalazione ai sensi del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2001 e del Decreto del Ministero del Tesoro del 7 novembre 2001, n. 1158); la comunicazione di preavviso di segnalazione (ex art. 4, co. 7 del Codice Deontologico); la comunicazione dell'avvenuta segnalazione; il presupposto sostanziale della revoca dall'utilizzo della carta di credito, posto che la stessa era stata disdettata dal cliente il 7 settembre 2009, e non revocata dalla banca; l'autorizzazione del cliente alla comunicazione dei propri dati personali alla società di recupero crediti.

Nelle controdeduzioni del 21 aprile 2010, l'intermediario chiedeva a questo Arbitro di rigettare il ricorso, precisando che: in data 11 gennaio 2010 aveva inviato al cliente un sollecito di pagamento di € 659,11 in calce al quale era apposto l'avviso che la mancata definizione della posizione debitoria entro 5 giorni avrebbe determinato la revoca della carta di credito e conseguente segnalazione alla CAI, ex l. 386/1990 e d.lgs. 507/1999; la chiusura volontaria del rapporto non preclude alla banca la possibilità di effettuare ulteriori addebiti nel caso il cliente continui ad utilizzarla e/o ci siano ulteriori pendenze precedenti alla richiesta di chiusura del rapporto (che è il motivo del sollecito di pagamento dell'11 gennaio 2010); ad oggi il saldo debitorio del cliente risulta pari a 719,22 Euro, maturati dalla spesa contestata il 25 giugno 2009 posto che, per contratto, "l'eventuale inadempimento del venditore del bene non può riflettersi sulla validità o sull'esecuzione del contratto, e i vizi del bene acquistato non possono essere opposti [alla Banca] né determinare il venir meno totale o parziale dell'obbligo di pagamento in capo al cliente", che per inadempienze o vizi deve rivolgersi al venditore; con la sottoscrizione del contratto il cliente ha fornito specifico consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla puntualità dei pagamenti.

Il 26 maggio 2010 il cliente faceva pervenire le proprie controrepliche, contestando all'intermediario la ricezione del sollecito di pagamento, di cui la



Banca non dà prova, e l'importo del saldo debitorio dichiarato dalla Banca (che da € 580,00 del 25 giugno 2009 passa ad € 719,22 il 21 aprile 2010, con una maggiorazione di € 139,22 in dieci mesi, pari ad un tasso annuo di oltre il 28%,- che il cliente ritiene "usurario").

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 2 luglio 2010.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda proposta dal ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.

A monte e sullo sfondo della vicenda dedotta nella presente controversia e delle domande proposte nel ricorso all'ABF, di cancellazione dell'iscrizione del nome del ricorrente nell'archivio istituito presso la Centrale d'Allarme Interbancaria-CAI e di risarcimento del danno, vi è la questione più ampia della possibilità, da parte del titolare di una carta di credito rilasciata da un intermediario, di opporre a quest'ultimo le eccezioni relative ad eventuali anomalie e disfunzioni del singolo rapporto intercorso fra il titolare medesimo e un determinato esercente ed avente ad oggetto l'acquisto da parte del primo di un determinato bene o servizio, rivelatosi difettoso, viziato o comunque difforme dal pattuito.

Tale questione tuttora affatica, com'è noto, la dottrina civilistica e commercialistica, la quale ne ha proposto soluzioni diverse a seconda del modo in cui venga giuridicamente ricostruito e qualificato il rapporto fra i soggetti della vicenda, e cioè a seconda che si propenda per la concezione che ravvisa in detta vicenda una cessione del credito operata dall'esercente a favore dell'intermediario emittente nei confronti del debitore ceduto (il titolare della carta), ovvero per la tesi che vi ravvisa una delegazione di pagamento operata dal titolare della carta nei confronti dell'intermediario emittente.

Il Collegio ritiene che, ai fini della soluzione della presente controversia, non sia necessario soffermarsi sulla complessa e dibattuta questione a cui si è testé accennato, anche perché una presa di posizione riguardo ad essa presupporrebbe



in ogni caso l'attenta disamina del regolamento convenzionale del rapporto trilatero; disamina che nel caso specifico non è stata possibile, non essendo detto regolamento convenzionale incluso nella documentazione in atti.

Deve invece volgersi l'attenzione al problema se sia da considerare o meno legittima, nel caso di specie, l'iscrizione del titolare della carta nell'archivio CAI.

Al riguardo, dispone l'art. 10-bis della legge n. 386/1990 che, ai fini del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, devono essere iscritte in detto archivio, fra l'altro, le generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo delle carte di pagamento e i dati identificativi delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo; mentre l'art. 10 del decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001 n. 458 stabilisce al comma 2 che "I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche di autorizzazioni all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni".

I dati normativi convergono dunque sul punto che la revoca, da parte dell'intermediario, dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di pagamento (di credito, ecc.) rilasciata ad un determinato cliente è presupposto indefettibile della legittimità dell'iscrizione nell'archivio CAI.

Nel caso di specie, si era in effetti avuto un provvedimento di revoca o annullamento della carta di credito da parte della banca, ma questo doveva ritenersi *inutiliter datum* visto che era stato preceduto, qualche mese prima, dalla disdetta operata dal cliente con riferimento alla medesima carta.

In ogni caso, secondo i principi che regolano la materia delle iscrizioni di dati nell'archivio CAI, l'iscrizione relativa all'odierno ricorrente avrebbe dovuto essere a lui preventivamente comunicata; e comunque l'intermediario, nel rispetto del fondamentale principio della trasparenza nei rapporti fra banca e cliente, nonché dei principi di diligenza, correttezza e di buona fede contrattuale, che s'impongono alla banca, in considerazione del suo peculiare ruolo e status professionale, in maniera particolarmente intensa e penetrante (cfr., *ex multis*, Cass., n. 20543/2009; Cass., n. 1618/2009), avrebbe dovuto illustrare la situazione al cliente e spiegargli le ragioni del proprio intendimento di procedere comunque alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta (sebbene questa fosse stata già disdettata) ed alla conseguente iscrizione dei dati del cliente nell'archivio CAI.



Dunque, la banca ha operato la segnalazione, pur nella consapevolezza che il cliente aveva già assunto mesi prima l'iniziativa di chiedere l'annullamento della carta credito oggetto di segnalazione e che il problema derivava non dalla qualità di "cattivo pagatore" del cliente, bensì dalla esistenza di una contestazione, avviata altresì in sede giudiziale, nei confronti dell'esercente in merito a vizi e difformità della merce compravenduta; per di più, l'iscrizione in CAI è avvenuta in assenza di qualsiasi preventiva comunicazione al cliente.

Il Collegio ritiene pertanto che l'iscrizione in CAI, richiesta in assenza dei presupposti di legge, sia illegittima e che sia dunque fondata la domanda del ricorrente di provvedere alla cancellazione ora per allora della medesima. Ritiene altresì fondata la domanda risarcitoria nei riguardi della banca, a fronte dell'iscrizione illegittima da questa operata e più in generale della violazione dei canoni della correttezza, della trasparenza e della buona fede, che devono ispirare la sua condotta in ogni tipo di relazione con la clientela, e per l'effetto dispone il versamento da parte dell'intermediario al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato, dell'importo di € 1.000,00.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario ponga in essere gli adempimenti necessari ai fini della cancellazione con effetto *ex tunc* dell'iscrizione dei dati del cliente nell'archivio della CAI e il risarcimento del danno, determinato in via equitativa in € 1.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE